
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
	Settore Attività Produttive e Controlli	Cod.:	L.G.	SL.	005
		Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 1 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

INDICE

1.	PREMESSA _____	2
2.	DEFINIZIONI _____	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE _____	3
4.	MODALITÀ ED ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE IL PRIMO CONTROLLO ORDINARIO _____	4
4.1	ATTIVITA' DA SVOLGERE: SCENARIO A - Azienda che ha presentato la verifica di sussistenza _____	6
4.2	SCENARIO B. Azienda che non ha presentato la verifica di sussistenza pur avendo nell'atto autorizzativo la prescrizione specifica _____	12
4.3	SCENARIO C. Azienda che non ha presentato la verifica di sussistenza in assenza di prescrizione specifica nell'atto autorizzativo _____	13
	ADDENDUM _____	14

	Funzione e Nome
Compilata da	Chiara Cannizzo, Domenico Marchesini, Pasqualino Marinaro, Beatrice Melillo, Claudia Narducci, Nadia Tomasini
Verificata da	RUO Attività Produttive Emma Porro Sergio Padovani, Giovanni Toccalini, Vittoria Villa
Verifica RSPP	Oriano Tagliabue
Verifica CODIGEN/CODISE	CODIGEN/CODISE
Approvata da	Direttore Settore APC - Maria Teresa Cazzaniga
Emessa da	RSGQ A Carla Piras

Rev.	Data	Descrizione
0	Corrisponde alla data di emissione riportata nel cartiglio approvativo alla fine del documento	Prima Emissione

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE		Linea Guida			
			Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli		Revisione: 00			
			Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 2 DI 14						
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014						

1. PREMESSA

In data 07.01.2013 è entrata in vigore la Direttiva europea in merito alle emissioni industriali (Dir 75/10/UE – Industrial Emissions Directive); la stessa è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 46/2014 che ha integrato e modificato il D.Lgs. 152/06.

In data 06.05.2014 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea con atto n.136/3 le linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva recepite in Italia con il DM n. 272 del 13.11.2014.


In data 22.04.2016 è stata pubblicata sul BURL la d.g.r n. X/5065 del 18.04.2016 che prevede che "ARPA, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella verifica con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Per esigenze di programmazione (programma ispezioni ambientali ordinarie ex art. 29—decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06, D.G.R. 18.02.2015, n. 3151) e di organizzazione delle attività ispettive in loco di ARPA, nonché per garantire equità ed omogeneità nell'effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni AIA, l'attività di valutazione della verifica di sussistenza verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile."

Si ricordano di seguito le tempistiche relative alla presentazione della verifica di sussistenza nella tabella riepilogativa seguente, ricordando che l'entrata in vigore della dgr 5065/2016 è il 22.04.2016 (data di pubblicazione sul B.U.R.L.). Per ulteriori informazioni si rimanda al punto II) dell'allegato 1 della dgr. 5065/2016.:

	A - Procedimenti di modifiche/rinnovi/riesami avviati e conclusi dopo il 7.01.2013	B - Procedimenti di modifiche/rinnovi/riesami IN CORSO	C - Nuove installazioni / modifiche sostanziali	D - Procedimenti di modifiche/rinnovi/riesami conclusi prima del 07.01.2013
Procedura di verifica	Tempi previsti dall'AIA o comunque entro 3 mesi dall'emanazione della DGR 5065/2016	Prima della chiusura procedimento, su iniziativa del Gestore, oppure entro il termine di 3 mesi, stabilito dall'AC con rilascio/aggiornamento atto	Contestualmente domanda di primo rilascio o di modifica sostanziale dell'AIA	Contestualmente istanza per primo riesame o modifica sostanziale

Nel caso di procedimenti di modifiche/rinnovi/riesami che non sono ricompresi nella tabella sopra riportata, in assenza di scadenza nella eventuale prescrizione specifica da parte dell'AC in merito alla presentazione della verifica di sussistenza/relazione di riferimento, si ricade nello scenario che prevede l'assenza di prescrizione specifica nell'atto autorizzativo.

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 3 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

2. DEFINIZIONI

SOSTANZE PERICOLOSE: come definite all' articolo 5, comma 1 lett. v-octies del d.lgs. 152/06. In particolare la dgr 5065/2016 fornisce le seguenti ulteriori indicazioni in merito alla FASE 1 - identificazione delle sostanze pericolose:

- *sostanze pericolose usate - si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;*
- *sostanze pericolose prodotte - si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi.*
- *sostanze pericolose rilasciate – considerato che:*
 - *al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di “sostanze pericolose rilasciate”,*
 - *la definizione di “sostanza pericolosa” ai fini degli obblighi sulla relazione di riferimento rimanda all’art. 2, punti 7 e 8, del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e non è pertanto applicabile ai rifiuti,*

In attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che non debba essere effettuata da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso.


- *Per le sostanze identificate con nomi commerciali dovranno essere indicati i componenti chimici e le indicazioni di pericolo (H) riportati nella scheda di sicurezza (SDS) al punto 2, mentre per le miscele si dovrà indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ed utilizzare l'indicazione di pericolo (H) indicata nella relativa scheda di sicurezza al punto 2; non dovranno essere effettuate valutazioni in merito ai singoli componenti costituenti la miscela.*

SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI: come definite al paragrafo 4.2 delle linee guida CE (GUCE del 06.05.2014 – atto n.136/3) ovvero si intendono le sostanze o miscele definite all'art. 3 del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

QUANTITÀ MASSIMA USATA O PRODOTTA: in generale si intende la quantità di sostanze pericolose riferite alla capacità produttiva massima dell'installazione (capacità di progetto di cui al Quadro B dell'AIA); laddove il quantitativo di sostanze pericolose calcolato con riferimento alla capacità produttiva massima dell'installazione non sia rappresentativo ovvero non sia tecnicamente raggiungibile (ad esempio nel caso di processi produttivi multi-purpose o batch), il gestore potrà, dandone adeguata motivazione, determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento all'effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, nell'anno di massima produzione. In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti opportunamente documentati.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le linee guida europee prevedono che tutte le attività IPPC siano assoggettate alla verifica di sussistenza di cui agli step 1, 2 e 3 della suddetta linea guida, recepite in Italia dal DM 272/2014 in cui viene chiarito che

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 4 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

tutte le attività di cui all'Allegato XII (AIA nazionali) e Allegato VIII (AIA regionali/provinciali) sono soggette all'iter di cui al citato DM.


Le 2 circolari esplicative emanate a seguito del DM 272/2014, escludono dall'assoggettabilità al DM stesso 2 tipologie di attività:

- attività di gestione rifiuti:
 - tenuto conto che il Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) non è applicabile ai rifiuti e che la definizione di "sostanza pericolosa" ai sensi della relazione di riferimento rimanda all'art. 2 punti 7 e 8 del citato regolamento europeo non è applicabile ai rifiuti;
 - considerato *che le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate anche per evitare di determinare rischi per l'acqua e il suolo e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale,*
 - **gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti.**
 - Restano validi *gli obblighi connessi alla relazione di riferimento esclusivamente per le "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito, ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto (ad es. rifiuto liquido contenente solventi esausti che viene trattato in impianto e poi venduto come solvente rigenerato e quindi come materia prima)*
- allevamento intensivo:
 - tenuto conto il Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) e la definizione di "sostanza pericolosa" ai sensi della relazione di riferimento rimanda all'art. 2 punti 7 e 8 del citato regolamento europeo non sono applicabili alla pollina e al liquame suino;
 - considerato *che per gli inquinanti che possono essere presenti nelle deiezioni (ammoniaca e derivati, fosforo e derivati) esiste specifica normativa di settore relativa al loro spandimento (ad esempio la Direttiva 91/676/CEE detta direttiva "Nitrati");*
 - **gli impianti di allevamento intensivo non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione alla gestione delle deiezioni.**
 - Restano validi *gli obblighi connessi alla relazione di riferimento esclusivamente per le "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito, ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo.*

4. MODALITÀ ED ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE IL PRIMO CONTROLLO ORDINARIO


La valutazione della sola verifica di sussistenza è effettuata nell'ambito del primo controllo ordinario utile a seguito dell'invio della stessa da parte del Gestore; di norma non si effettuano verifiche straordinarie per la valutazione sopra citata.

Il controllo ordinario è fissato all'inizio dell'anno in base all'elenco delle installazioni individuate secondo i criteri dell'SSPC.

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
	Settore Attività Produttive e Controlli	Cod.:	L.G.	SL.	005
		Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 5 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

Di seguito vengono illustrati gli **scenari** possibili in cui l'istruttore si può trovare al momento della valutazione della verifica di sussistenza.

- A. Azienda che **ha presentato** la verifica di sussistenza:
 - I. senza seguire la modulistica (presentazione della documentazione prima della pubblicazione della dgr 5065/2016);
 - II. senza seguire la modulistica (presentazione della documentazione dopo la pubblicazione della dgr 5065/2016);
 - III. seguendo la modulistica della dgr 5065/2016.
- B. Azienda che **non ha presentato** la verifica di sussistenza pur avendo nell'atto autorizzativo la prescrizione specifica
- C. Azienda che **non ha presentato** la verifica di sussistenza in assenza di prescrizione specifica nell'atto autorizzativo

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 6 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

4.1 ATTIVITA' DA SVOLGERE: SCENARIO A - Azienda che ha presentato la verifica di sussistenza

Di seguito vengono riportate le verifiche da effettuarsi durante il primo controllo ordinario effettuato nell'installazione a partire dal 1.1.2017; i numeri si riferiscono ai punti dell'Allegato 2 alla d.g.r. 5065/2016

1. Presenza/assenza sostanze pericolose (ai sensi del CLP) usate e/o prodotte (compresi gli intermedi di reazione)

Risulta necessario verificare se il Gestore ha redatto un elenco **di tutte le sostanze pericolose** ai sensi del CLP, usate e/o prodotte (compresi gli intermedi di reazione) o ne abbia identificate solo alcune (verifica della tabella 1 della verifica di sussistenza con l'elenco delle sostanze pericolose indicate nell'atto autorizzativo e con quelle rinvenute durante il sopralluogo).

Avvertenze:

- *Se non si dispone della classificazione CLP delle miscele nella Scheda di Sicurezza è necessario che il Gestore richieda al Fornitore della Scheda di Sicurezza la corretta classificazione CLP della miscela fornita.*
- *Se siamo in presenza di autoclassificazioni di miscela (prodotto intermedio detenuto nell'installazione ma non commercializzato) dell'azienda devo dare evidenza oggettiva della corretta classificazione. Nel caso in cui il Gestore abbia escluso alcune sostanze pericolose autoclassificate, è necessario che lo stesso renda disponibile agli Enti di Controllo l'evidenza oggettiva della loro esclusione. È possibile richiedere il supporto specialistico al Settore APC inviando la mail RIR_IPPC@arpalombardia.it indicando nell'oggetto "supporto per valutazione classificazione".*

2.


a. Per ciascuna sostanza pericolosa con le indicazioni di pericolo H di cui alla tabella seguente, si verifica la quantità massima usata, prodotta o generata come intermedio;

b. Per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità

c. Si confronta il valore ottenuto con le soglie

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	SOGLIA kg/anno o dm ³ /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000

Risulta necessario verificare se i quantitativi siano stati determinati in maniera corretta secondo le indicazioni di seguito riportate:

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 7 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

- I. nella documentazione dovrebbe essere inserita la quantità annua usata o prodotta riferita alla massima capacità produttiva (vedi avvertenze). Se nella documentazione il Gestore fornisce i quantitativi (kg/anno o dm³/anno) effettivi riferiti ad un determinato anno:
- e le soglie di cui alla tabella precedente sono comunque superate, si accettano tali quantitativi
 - E le soglie non sono superate, si richiedono i quantitativi riferiti alla capacità massima produttiva. Per questo si faccia riferimento alla definizione e alle sottostanti avvertenze.

Se durante tale verifica emerge che i dati sono inesatti o incompleti, questa criticità dovrà essere comunicata all'A.C. all'interno della relazione finale.

- II. in ufficio si verificano le somme dichiarate dal Gestore per le 4 classi di cui alla tabella;
- III. in sopralluogo, se si hanno dubbi in merito alle quantità delle sostanze escluse, si verifica la loro quantità stoccata al momento del sopralluogo stesso; se la quantità rinvenuta è superiore alla soglia relativa alla classe di appartenenza se ne darà comunicazione all'A.C.; se la quantità rinvenuta è inferiore alla soglia relativa alla classe di appartenenza si potrà effettuare un controllo anche a campione della documentazione relativa alla movimentazione della sostanza.


Avvertenze

Si ricorda la definizione di "QUANTITÀ MASSIMA USATA O PRODOTTA" che contempla varie casistiche tra cui la facoltà del gestore, dandone adeguata motivazione, di determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento all'effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, nell'anno di massima produzione. In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti opportunamente documentati.

Inoltre bisogna prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità;
 - qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate in classi differenti, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in ciascuna di esse; in questo senso una sostanza/miscela potrà trovarsi contemporaneamente in più classi di pericolosità;
 - qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate nella stessa classe di pericolo, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in detta classe solo una volta.
3. Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento della soglia dovrà essere valutata la reale possibilità di contaminazione.
- a) Proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore)

Verificare solamente le sostanze pericolose escluse o presenti nella tabella 1 della d.g.r. 5065/2016 (elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione) con dati mancanti, per proprietà chimico fisiche, dall'assoggettabilità della verifica di sussistenza per

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE		Linea Guida			
			Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli		Revisione: 00			
			Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 8 DI 14						
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014						

tali caratteristiche: in tal caso, se il Gestore non produce tale dato o lo produce ma non conforme al regolamento CLP (vedasi nota alla tabella), la sostanza dovrà essere considerata come possibile contaminante, a scopo cautelativo. A riguardo si informerà l'A.C. e anche l'ATS in caso di scheda di sicurezza incompleta.

Il Gestore è tenuto a fornire, secondo il DM 272/2014 e la d.g.r. 5065/2016, i dati presenti nella seguente tabella:

SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE								
Sostanza / Miscela			Persistenza (si/no)	Biodegradabilità (si/no)	Solubilità		Volatilità	
n. progressivo	Tipologia/denominazione	Stato fisico			Valore (mg/l)	si/no	Valore (kPa o mmHg)	si/no


Note alla tabella:

- 1) Persistenza: secondo i criteri di definizione all'allegato 13 del regolamento 1907/2006 e smi (REACH)
- 2) Biodegradabilità: secondo i criteri di definizione dell'annex I.4.1.2.9.3. del regolamento 1272/2008 e smi (CLP)
- 3) Sostanza solubile/insolubile: riportare il valore di solubilità in acqua in mg/l e alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)
- 4) Sostanza volatile/non volatile: esprimere il valore di tensione di vapore in kPa o mmHg alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)

Avvertenze

- *I dati forniti per le sostanze escluse devono essere conformi al Regolamento CLP e perciò riferirsi ai test del regolamento 440/2008/UE modificato dall'ultimo 266/2016/UE. Per ogni test è necessario citare la fonte, il metodo, e se eseguito in GLP (richiesto dal CLP per i test tossicologici e ecotossicologici). Per i test chimico-fisici si fa riferimento all'articolo 8.5 del Regolamento REACH che specifica i requisiti di qualità per effettuare i test. Deve essere specificata in maniera chiara la motivazione che ha portato ad escludere la sostanza.*
 - *In caso di dubbi si ricorda che l'autorità competente per la valutazione delle Schede di Sicurezza è l'ATS.*
 - *La persistenza in terreno e ambiente acquatico, la degradabilità, la solubilità e la volatilità sono valutate sulla base dei dati disponibili nelle schede di sicurezza (SDS) fornite dai fornitori o reperibili sul sito web dell'ECHA (<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>); come fonti di riferimento alternative, in caso di indisponibilità dei dati nelle SDS e nel sito ECHA, si potrà far riferimento, per esempio, ai risultati dell'analisi del rischio chimico o a dati di letteratura. Le fonti di riferimento utilizzate, diverse dalle schede di sicurezza e dal sito web dell'ECHA, dovranno essere dichiarate e riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.*
- b) Caratteristiche idrogeologiche del sito (granulometria dello strato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda)

Il GI dovrà valutare quanto indicato dal Gestore tenendo conto, se presenti, dati in merito alla qualità del suolo/acque sotterranee. A questo scopo potranno essere utilizzati i data base ARPA "AIDA" e/o "AGISCO" con l'eventuale supporto dei colleghi di altre UO competenti.

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 9 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					


Avvertenze

- *Tali informazioni devono essere corredate da una cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo anche attraverso sezioni idrogeologiche. Tale cartografia può essere omessa se già inviata ad ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti (autorizzazione pozzi, predisposizione di nuovi piezometri, attività di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 ecc.); in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata.*
 - *Qualora non sia disponibile la cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo di cui sopra, il Gestore potrà fare riferimento allo studio geologico allegato al PGT vigente del Comune/Comuni su cui è ubicata l'installazione AIA.*
 - *Il Gestore inoltre potrà fare riferimento alla Cartografia dei Suoli elaborata da ERSAF per gli aspetti legati in particolare alle caratteristiche chimico-fisiche e di qualità dei suoli rappresentate nelle carte pedologiche, estrapolando la capacità dei suoli di controllare il trasporto di inquinanti idrosolubili in profondità attraverso le acque di percolazione in direzione delle risorse idriche sotterranee.*
- c) Particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines)


In sopralluogo a campione ¹e soprattutto nelle aree esterne, dovranno essere verificate le condizioni dello stoccaggio e in particolare:

- Misure di contenimento per contenitori di sostanze o miscele liquide (serbatoi, fusti e cisternette): presenza del bacino di contenimento e del suo stato (fessurazioni, presenza di uno scarico, capacità) e stato del suolo al suo intorno (caratteristiche della pavimentazione, fessurazioni, impermeabilizzazione o terreno nudo ecc); presenza assenza di reti di raccolta degli sversamenti/reti fognaria (eventuale pozzetto a tenuta per raccogliere gli sversamenti);
- Prevenzione degli incidenti: verificare il registro delle manutenzioni e degli eventuali incidenti/sversamenti/perdite avvenuti e le operazioni messe in atto per evitarli (procedure, istruzioni operative, azioni correttive mediante la modifica della normale prassi o l'installazione di sistemi di contenimento nuovi ecc.)
- Modalità di movimentazione e stoccaggio: verificare le vie di transito delle sostanze pericolose dal momento del loro ingresso in azienda al loro utilizzo o produzione; verificare le aree di stoccaggio (tipologia di pavimentazione: se impermeabile o semi permeabile o terreno nudo; sistemi di raccolta di eventuali sversamenti: rete fognaria interna, pozzetti a tenuta per il recupero degli spanti ecc.)
- Serbatoi interrati e pipelines: verificare le caratteristiche di costruzione mediante il le indicazioni presenti nell'AIA o a corredo dell'istanza, verificare la gestione del controllo

¹ **A titolo indicativo** e fermo restando quanto rilevato all'atto del sopralluogo, per "a campione" si intende: fino a circa 10 misure di contenimento presenti, potranno essere verificati tutti; oltre le 10 misure di contenimento presenti, potranno essere verificate il 10% in aggiunta (per esempio su 50 ne controllo 15)

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
	Settore Attività Produttive e Controlli	Cod.:	L.G.	SL.	005
		Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 10 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

effettuato dello spazio interstiziale nella doppia camicia, le manutenzioni effettuate sui serbatoi/pipelines e le prove di tenuta e di spessore.

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
		PAG. 11 DI 14			
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

4. Se al termine della valutazione si riscontra la reale possibilità di contaminazione di suolo o acque sotterranee tali sostanze sono considerate «PERTINENTI» e il gestore è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento.

Si fa presente che la circolare della Regione Lombardia demanda ad ARPA la sola valutazione della verifica di sussistenza e non la verifica o validazione della relazione di riferimento che rimane in capo all'A.C..


CONCLUSIONI

Se al termine della verifica ispettiva ordinaria si riscontra la congruità con quanto dichiarato dal Gestore, tale aspetto andrà indicato nella relazione finale di verifica ispettiva; in caso contrario, andranno descritti gli aspetti non congruenti con le dichiarazioni del Gestore e, se del caso, evidenziato all'AC la necessità di richiedere la presentazione della relazione di riferimento o di nuova verifica di sussistenza.

Inoltre si dovrà indicare se il Gestore ha presentato nei tempi la verifica di sussistenza indipendentemente dall'uso della modulistica di cui alla d.g.r. 5065/2016. In caso contrario (mancata presentazione nei tempi) si ricorda che comunque non sono previste sanzioni.

Le osservazioni di cui sopra andranno riportate nel paragrafo "Verifica di sussistenza di cui alla d.g.r. 5065/2016" della relazione finale che verrà inoltrata al Gestore e all'A.C. entro 2 mesi dall'ultima visita in loco (come indicato all'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06).


L'A.C. potrà diffidare il Gestore per la presentazione della relazione di riferimento che sarà verificata e validata dalla stessa A.C..

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 12 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

4.2 SCENARIO B. Azienda che non ha presentato la verifica di sussistenza pur avendo nell'atto autorizzativo la prescrizione specifica

Qualora il Gestore non abbia presentato la documentazione inerente alla verifica di sussistenza, pur avendo indicato nell'atto autorizzativo una prescrizione specifica, l'istruttore dovrà:


- indicare nella relazione finale, paragrafo "verifica di sussistenza di cui alla d.g.r. 5065/2016", la mancata presentazione della stessa, specificando la difformità con l'atto autorizzativo;
- indicare nella relazione finale, paragrafo "conclusioni" e in particolare nella tabella alla riga "proposte per l'autorità competente" la seguente frase: "a seguito della mancata presentazione da parte del Gestore della verifica di sussistenza di cui al DM 272/2014 e alla d.g.r. 5065/2016, si propone all'Autorità Competente di diffidare il Gestore alla presentazione della verifica di sussistenza secondo il modello di cui all'allegato 2 della d.g.r. stessa.";
- redigere la sanzione amministrativa seguendo la linea guida per la contestazione di sanzioni amministrative pecuniarie della Direzione Generale (LG.DG.102) e utilizzando i moduli in essa indicati. Si ricorda che per l'inosservanza delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500€ a 15.000€ che non può essere ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689.

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
	Settore Attività Produttive e Controlli	Cod.:	L.G.	SL.	005
		Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 13 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

4.3 SCENARIO C. Azienda che non ha presentato la verifica di sussistenza in assenza di prescrizione specifica nell'atto autorizzativo

Premesso che il DM 272/2014 e la d.g.r. 5065/2016 non prevedono sanzioni per colui che non presenti la documentazione prevista per la verifica di sussistenza nei tempi dettati dalla d.g.r. suddetta, l'istruttore, qualora si verifici tale casistica, dovrà:

- indicare nella relazione finale, paragrafo "verifica di sussistenza di cui alla d.g.r. 5065/2016", la mancata presentazione della stessa;
- indicare nella relazione finale, paragrafo "conclusioni" e in particolare nella tabella alla riga "proposte per l'autorità competente" la seguente frase: "a seguito della mancata presentazione da parte del Gestore della verifica di sussistenza di cui al DM 272/2014 e alla d.g.r. 5065/2016, si propone all'Autorità Competente di diffidare il Gestore alla presentazione della verifica di sussistenza secondo il modello di cui all'allegato 2 della d.g.r. stessa.";

 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	ARPA SEDE CENTRALE	Linea Guida			
		Cod.:	L.G.	SL.	005
	Settore Attività Produttive e Controlli	Revisione: 00			
		Data emissione: vedi cartiglio in ultima pagina			
PAG. 14 DI 14					
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 2 DEL DM 272/2014					

ADDENDUM

SCHEDE DI SICUREZZA

Ricordiamo che, essendo ancora nel periodo di transizione fino al 31.05.2017, le Schede di Sicurezza, costituite da 16 punti, che sono disponibili possono essere conformi ai seguenti regolamenti:

1. Il Regolamento 453/2010 Allegato I sezione 2 punto 2.1, in vigore dal 01.12.2010, per le sostanze riporta la classificazione CLP, per le miscele la classificazione DPD 1999/45/CE (*scheda di sicurezza con esclusiva classificazione ai sensi del CLP per le sostanze e classificazione ai sensi della normativa preparati DPD 1999/45/CE per le miscele*). Tali schede di sicurezza dal 01.06.2017 non saranno più ritenute valide.
2. Regolamento 453/2010 Allegato II sezione 2 punto 2.1, in vigore dal 01.06.2015, per le sostanze e le miscele riporta solo la classificazione CLP (*scheda di sicurezza con esclusiva classificazione ai sensi del CLP sia per sostanze che per miscele*). Tali schede di sicurezza dal 01.06.2017 non saranno più ritenute valide.
3. Regolamento 830/2015 parte B sezione 2 punto 2.1, in vigore dal 01.06.2015, per le sostanze e le miscele che modifica l'allegato II del 453/2010, riporta solo la classificazione CLP (*scheda di sicurezza nella forma più aggiornata con esclusiva classificazione ai sensi del CLP sia per sostanze che per miscele*). Dal 01.06.2017 saranno le uniche schede di sicurezza ritenute valide.

Pertanto si ricorda che dal 01.06.2017 le schede di sicurezza valide dovranno riportare solo il riferimento al Regolamento 830/2015.

Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS

Oggetto : LG.SL.005.Rev.00_IO.SL.004.Rev.06_IO.SL.005.Rev.05_MO.SL.032.Rev.04_MO.SL.037.Rev.06

Allegati:

File MO.SL.032.Rev_04.pdf
File MO.SL.037.REV.06.pdf
File IO.SL.005.Rev.05.pdf.p7m
File LG.SL.005.Rev.00.pdf.p7m
File IO.SL.005.Rev.05.DOCX
File LG.SL.005.Rev.00.docx
File MO.SL.037.REV.06.docx
File IO.SL.004.Rev.06.doc
File MO.SL.032.Rev_04.doc
File IO.SL.004.Rev.06.pdf.p7m

Ruolo	Nominativo	Data rilascio
APPROVAZIONE	CAZZANIGA MARIA TERESA (ARPASC9)	20/12/2016
EMISSIONE	Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS	21/12/2016

--